

# Italia Oggi Diffication & Fisco



I primi effetti del decreto che modifica il Testo unico bancario (in vigore dal 19 settembre)

## Holding con adempimenti leggeri

### Restano in piedi solo le comunicazioni all'Agenzia entrate

Ecco cosa cambia

DI PAOLO LIVI

al 19 settembre cambiavalute in soffitta e holding senza adempimenti verso Banca d'Italia. Nel primo caso la professione diventa un'attività e non necessita di iscrizione nell'elenco che scompare, mentre nel caso delle holding restano gli obblighi nei confronti dell'Agenzia delle entrate, sull'invio dati verso anagrafe rapporti e indagini finanziarie, ma spariscono quelli documentali verso Banca d'Italia. Sono questi i primi effetti della pubblicazione in G.U. n. 207, il 4 settembre, del dlgs 141/2010 che entrerà in vigore il 19 settembre 2010 e che apporta sostanziali modifiche al Titolo V del Testo Unico Bancario con particolare accento sui soggetti operanti nel settore finanziario.

Alcune parti della riforma hanno un impatto immediato, altre invece sono subordinate alla predisposizione di disposizione attuative e/o creazione di organismi destinati al controllo sui nuovi intermediari istituiti.

La profonda ristrutturazione introdotta modificherà l'operatività di molti intermediari del settore e creerà una discontinuità rispetto al mondo finanziario attuale oltre a ridurre fortemente il numero dei soggetti presenti sul mercato.

Analizziamo brevemente le principali novità e l'impatto che queste avranno sui soggetti coinvolti (si veda anche la tabella in pagina).

Le attività riservate che diventano due - concessione di finanziamenti e prestazione di servizi di pagamento - rispetto alle precedenti quattro; spariscono infatti l'assunzione di partecipazione e l'intermediazione in cambi.

L'iscrizione alla Banca d'Italia nell'albo ex art. 106 diventa di tipo autorizzativo, rispetto al precedente inserimento nell'elenco degli intermedia-

Vengono inoltre creati due nuovi elenchi, uno per il Microcredito ex art. 111 e uno per i consorzi di garanzia fidi ex art. 112, con 2 nuovi organismi preposti alla gestione di tali elenchi.

Verranno eliminati, a partire dal 19 settembre 2010 (art. 110 c. 7), gli elenchi previsti

CATEGORIA	Data di riferimento delle modifiche	Cosa Cambia	Adempimenti base che restano
1) Holding ex art. 113	Dal 19 settembre 2010	Viene abrogato l'elenco e vengono cancellati da Banca Italia i soggetti iscritti (art. 10 c. 7). Pertanto non sono più richiesti i requisiti di onorabilità, né gli obblighi di iscrizione/comunicazione delle variazioni a Banca d'Italia	Restano attivi gli obblighi verso l'Agenzia entrate di comunicazione all'Anagrafe Rapporti e di risposte alle indagini finanziarie (art. 10 c. 10)
2) Intermediari finanziari ex art. 107	Entro 3 mesi dalle disposizioni attuative iscrizione al nuovo albo ex art. 106 (termine ultimo per le disposizioni attuative è il 31/12/2011)	Presentazione istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione al futuro Albo 106	Restano inalterati gli obblighi attuali
3) Consorzi di garanzia fidi	attuative, iscrizione al nuovo	Viene abrogato l'elenco dei confidi iscritti ex art. 155 c. 4 e nasce nuovo organismo di controllo sui confidi	Restano gli adempimenti base fino alla nascita del nuovo elenco
4) Intermediari finanziari ex art. 106	Entro la fine del nono mese successivo alle disposizioni attuative, iscrizione al nuovo elenco ex art. 111 – Microcredito o iscrizione al nuovo Albo 106 (termine ultimo per le disposizioni attuative è il 31/12/2011)	Presentazione istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione al futuro Albo 106 o iscrizione all'elenco ex art. 111 sotto il controllo di un nuovo organismo	base fino alla nascita del nuovo elenco 111/ iscrizione al nuovo albo
5) Società Fiduciarie controllate direttamente o indirettamente da banche o da intermediari finanziari o S.p.A. con capitale versato non inferiore a 240.000 euro che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari	sezione separata	Le società fiduciarie che hanno i requisiti indicati nella tabella 1) si iscrivono nella sezione separata del nuovo Albo ex art. 106 con controllo da parte di Banca d'Italia, le altre fiduciarie restano iscritte al Ministero per lo Sviluppo Economico	Restano inalterati gli obblighi base, anche se le fiduciarie iscritte all'albo potranno usufruire delle esenzioni ex art. 25 del digs 231/2007
6) Finanziarie ex art. 106 e 107 che effettuano intermediazioni in cambi	The state of the s	Dal 19/09/2010 viene preclusa l'attività di acquisto e vendita di valuta estranea a transazioni commerciali (forex) di pertinenza delle Sim	di intermediazioni in cambi deve trasformarsi

dall'articolo 113 - per le holding finanziarie - e dall'articolo 155 comma 5, ossia i cambiavalute.

7) Finanziarie che

effettuano servizi di

incasso e pagamento

/ Money Transfer

Da tale data non sarà più necessario, per le 16.900 holding attualmente iscritte all'elenco di Banca d'Italia, verificare che i partecipanti diretti ed indiretti al capitale siano in possesso dei requisiti di onorabilità, e del requisito di indipendenza per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

Parimenti non dovranno più utilizzare il modello VAR per comunicare eventuali variazioni quali quella della sede legale o del legale rappresentante.

previsti dal digs 11/2010 di Iscrizione all'art, 114 septies

Restano in vigore i termini

recepimento della PSD

Occorre altresì tener presente che, in base all'art. 10 comma 10, le holding che esercitano in via prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, dovranno continuare ad inviare all'Agenzia Entrate i rapporti continuativi, le operazioni extraconto, le deleghe e procure relative all'attività finanziaria e rispondere, nel caso arrivino le richieste, alle indagini finanziarie tramite Posta Elettronica Certificata.

Da notare che essendo ridotte a 2 le attività riservate, non deve più iscriversi chi esercita nei confronti del pubblico l'attività di assunzione di partecipazione, le cosiddette merchant bank (art. 10 comma 4 lettera a)

dlgs 11/2010

Obblighi previsti dal

Lo stesso vale per le società che effettuano intermediazione in cambi, i cosiddetti forex (art. 10 comma 4 lettera c)

Anche le società fiduciarie sono profondamente colpite da questa riforma in quanto l'articolo 199 comma 2 prevede una loro iscrizione in una sezione separata dell'albo 106 per chi svolge attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari ed è o controllato

direttamente o indirettamente da banche o da intermediari finanziari o Società per azioni con capitale versato non inferiore a 240.000 euro.

L'iscrizione all'elenco comunque avvantaggia le società fiduciarie in quanto in base all'art. 25 del dlgs 231/2007 - Terza Direttiva Antiriciclaggio - rientreranno tra i soggetti che sono sottoposti agli obblighi semplificati e quindi non dovranno più fornire i dati dei fiducianti a tutti gli intermediari finanziari con cui operano.

Il settore principalmente colpito dalla riforma e che subirà una radicale trasformazione sarà quello delle società finanziarie al pubblico.

In previsione del contenuto delle emanande disposizioni attuative secondarie, è ipotizzabile che ci sarà un innalzamento del capitale sociale minimo richiesto (oggi pari a 600.000 euro) e un maggiore controllo sull'operatività, in particolare con la richiesta di invio periodico di dati ed informazioni tramite le segnalazioni di vigilanza (che attualmente sono in vigore solo per gli intermediari 107 e che prevedono 7 comunicazioni all'anno alla Banca d'Italia).

Ovviamente, così come indicato nell'art. 108 comma 6 del discusso Decreto, si auspica che l'inasprimento delle condizioni e dei controlli sui futuri intermediari ex art. 106 segua un criterio di proporzionalità, anche perché risulterebbe difficilmente giustificabile ad esempio un capitale minimo pari a 2 milioni di euro a fronte di un volume di attività finanziaria pari a 900.000 euro.

La stessa logica dovrebbe valere anche per le valutazioni del rischio di credito / rating / criteri di Basilea2 (o Basilea3), ex art. 108 comma 2 del dlgs 141/2010: non ha senso la loro applicazione agli intermediari finanziari, in quanto se un soggetto non risulta finanziabile da parte di una banca, lo stesso, applicando gli stessi criteri di valutazione, non risulterà finanziabile neppure dalle finanziarie al pubblico e rischiando solo di alimentare il circuito dell'usura.

Occorre sempre tener presente che il denaro che viene prestato dal settore finanziario alla propria clientela non

continua a pag. 20

SCUOLA/ Il provvedimento Gelmini sulle supplenze

## Precari in elenco Ma servono 180 giorni di servizio

DI ANTIMO DI GERONIMO

Via libera all'ingresso negli elenchi prioritari per le supplenze, anche per i precari che hanno maturato almeno 180 giorni di servizio nella stessa scuola lo scorso anno e che quest'anno hanno perso il posto. Lo prevede il decreto firmato ieri dal ministero dell'istruzione Mariastella Gelmini (n. 80/2010) e anticipato martedì scorso da Italia Oggi.

Dunque, la corsia preferenziale per le assunzioni sarà aperta non solo agli aspiranti che avevano maturato i requisiti nell'anno scolastico 2008/2009, come inizialmente previsto, ma anche a coloro che hanno ottenuto il prescritto titolo di servizio dei 180 giorni senza soluzione di continuità nella stessa scuola nel 2009/2010.

Il provvedimento fa salvi gli effetti del decreto 68 del 30 luglio scorso ampliando però la platea dei destinatari. E dunque gli elenchi prioritari comprenderanno sia gli aspiranti in possesso dei requisiti previsti dal precedente decreto, che quelli che matureranno il relativo diritto grazie

all'ultimo decreto. Ciò vuol dire che, per accedere alla corsia preferenziale per le supplenze, il periodo di servizio utile potrà essere stato maturato, indifferentemente, nell'anno scolastico 2008/2009 oppure nell'anno scolastico 2009/2010. Ciò che conta è che il personale interessato abbia conseguito una nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche oppure una supplenza di almeno 180 giorni, purché nella stessa istituzione scolastica, anche tramite proroghe o conferme contrattuali. A patto che l'incarico sia stato ottenuto in riferimento alle classi di concorso, posti o profili professionali per i quali l'interessato risulti incluso nelle graduatorie provinciali. E in più è necessario che il medesimo si sia trovato nella condizione di non poter ottenere, per l'anno scolastico 2010/2011, una nomina per carenza di posti disponibili. Oppure l'abbia ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi. Le domande dovranno essere compilate utilizzando il modulo predisposto

dall'amministrazione scolastica. E dovranno essere presentate presso l'istituzione scolastica dove l'aspirante abbia maturato il servizio. Pertanto, chi farà valere il servizio maturato nel 2008/2009, dovrà fare riferimento alla scuola dove ha insegnato nella stesso periodo. Mentre, chi utilizzerà il periodo maturato nel 2009/2010, dovrà presentare la domanda nella scuola dove ha prestato servizio nel 2009/2010. L'istanza va indirizzata all'ufficio scolastico provinciale che ha gestito la graduatoria provinciale di inserimento. Oppure all'ufficio scolastico provinciale dove hanno sede le scuole richieste per l'inserimento nelle graduatorie di circolo o di istituto o, infine, alla sede provinciale dell'ufficio scolastico regionale nella cui graduatoria ad esaurimento il personale docente è inserito in coda, in via obbligatoria, ai fini del completamento d'orario, qualora al momento della presentazione della domanda abbia già stipulato per l'anno scolastico 2010/2011 un contratto fino al 30 giugno per uno spezzone.

#### Il collegato lavoro si rimette in marcia

Il collegato lavoro riprende la sua rotta parlamentare, dopo la pausa estiva. Sbarcherà, infatti, in Aula al Senato la prossima settimana il disegno di legge che, fra l'altro, ridefinisce l'arbitrato per la conciliazione delle controversie. A stabilirlo ieri la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. Il provvedimento, che ha collezionato finora ben sei letture, è stato il primo testo che il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha rimandato alle Camere, nel marzo scorso. Nel mirino dell'inquilino del Colle, infatti, c'era la natura troppo eterogenea del ddl, ma soprattutto il Capo dello Stato aveva chiesto degli interventi sull'articolo relativo al ricorso all'arbitrato in sostituzione del giudice nelle liti sul lavoro e su quello concernente la responsabilità per i danni dall'esposizione all'amianto riportati dai lavoratori sui navigli statali. Nei mesi scorsi, le commissioni Lavoro e Affari costituzionali del Senato hanno rivisitato il collegato, in primis ponendo rimedio ad uno scivolone della maggioranza nel precedente passaggio a Montecitorio quando, per un solo voto, era stato approvato l'emendamento dell'ex ministro Cesare Damiano (Pd) che stabiliva di conferire al lavoratore la possibilità di decidere di volta in volta se agire attraverso l'arbitro, o il giudice ordinario in caso di controversie (ma non per il licenziamento). È toccato ad uno dei relatori, Maurizio Castro (Pdl) rivedere la norma: la versione che andrà al voto il 23 prevede che, per venire a capo di eventuali conflitti, al lavoratore sarà chiesto di sottoscrivere una clausola compromissoria al momento dell'assunzione. Il senatore pidiellino appare soddisfatto poiché, dice a ItaliaOggi, «rimango seriamente convinto che questo sia un provvedimento che favorisce la coesione sociale, perché valorizza l'autonomia delle parti sociali e contrattuali. La norma, così come l'abbiamo concepita», aggiunge Castro, «ha anticipato lo spirito dell'accordo di Pomigliano (l'intesa sull'organizzazione dell'attività dello stabilimento Fiat della cittadina campana, siglata nel giugno scorso senza il consenso della Fiom, ndr), in modo che le parti possano regolare i loro rapporti, compresi quelli a vocazione industriale». Rimane, invece, nettamente contraria al ddl la Cgil (che intravede «elementi di incostituzionalità» in merito all'arbitrato), che ha organizzato per il prossimo martedì un presidio dinanzi a Palazzo Madama.

Simona D'Alessio

#### SEGUE DA PAG. 19

#### Finanziarie, due binari

deriva dalla raccolta presso il pubblico, ma dal patrimonio proprio delle società finanziarie. Quindi la mancanza di un rischio «sistemico» dovrebbe permettere una maggiore elasticità nella stesura di eventuali vincoli operativi futuri a carico delle società finanziarie.

Per quello che riguarda la tempistica di adeguamento essa varia a seconda del tipo di operatività delle società finanziarie ex art. 106 o 107.

Per tutte queste finanziarie si prospetta un doppio binario, ossia l'iscrizione al futuro albo 106 o l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 111 Microcredito.

Si ritiene che l'iscrizione al Microcredito sia in generale poco adatta per le finanziarie attuali in quanto attività fortemente limitata, sia come importi, sia come tipo di garanzie richieste, sia come clientela finanziabile.

Inoltre la sola forma tecnica del finanziamento come ammessa per i soggetti ex art.111 esclude altre tipologie quali il leasing, la cessione del quinto dello stipendio, il credito finalizzato, prestito su pegno ecc.

Pertanto si ritiene che il numero dei soggetti che si iscriveranno nell'Elenco del Microcredito saranno in numero molto ridotto, probabilmente meno di 50 unità.

Considerando che il numero delle società finanziarie attualmente iscritte è pari a 1.469 a cui occorre sottrarre i soggetti che non sono più tenuti ad iscriversi nel nuovo albo quali ad es. le società di cartolarizzazione, le società che effettuano servizi di incasso e pagamento / money transfer, le società che non operano da più di un anno, chi fa intermediazione in cambi, chi detiene partecipazioni, ecc., si stima che i soggetti futuri 106 (che comprenderanno le attuali 106 e 107) saranno meno della metà ossia circa 700, anche senza inserire nella normativa secondaria degli sbarramenti elevati legati alla patrimonializzazione ed ai costi di compliance.

Anche per i consorzi di garanzia fidi si prospetta un doppio binario ossia l'iscrizione al futuro albo 106 o l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 112.

L'iscrizione non è libera ma subordinata al volume di attività finanziaria pari a 75 di milioni di euro, che obbliga ad oggi ad iscriversi all'elenco ex art. 107

Dei 673 consorzi fidi attuali la stima è che meno di 100 confidi si iscriveranno al futuro albo 106, mentre i restanti, che dopo gli accorpamenti e le fusioni previste si ritiene si ridurranno a circa 500, si iscriveranno all'art. 112.

-- ORiproduzione riservata-

In G.U. un decreto del ministero dei trasporti sui limiti d'età

## Oltre i 65 anni un esame per gli autotrasportatori

DI STEFANO MANZELLI

li autotrasportatori che hanno compiuto i sessantacinque anni di età potranno continuare a condurre mezzi pesanti per tre anni, previa attestazione annuale di idoneità alla guida rilevata dalla commissione medica locale. E questa regola semplificata vale anche per gli autisti riclassati dalla patente D da non più di tre anni. Attenzione però ai conducenti generici più anziani. Compiuti gli ottanta anni il rinnovo sarà biennale solo previa visita presso la commissione medica locale. E per chi sceglie di rinnovare la licenza in prossimità della scadenza la patente scadrà comunque a ottanta anni. Lo ha chiarito il Ministero dei

trasporti con il decreto pubblica-

to nella G.U. di ieri e an-

ticipata al convegno nazionale di polizia locale in corso di svolgimento in questi giorni a Riccione. La riforma stradale d'agosto, legge 120/2010, ha innovato tra l'altro l'art. 115 che definisce i requisiti per la guida dei veicoli. Tra le altre novità, alcune individuate dai commi 2 e 2-bis riguardano specificatamente i conducenti più anziani. In particolare i soggetti impegnati nell'attività di autotrasporto. Con il decreto appena licenziato vengono chiarite le modalità operative e sbloccate le formalità burocratiche. Per quanto riguarda i conducenti ultra sessantacinquenni, titolari di patente di categoria per la guida di autotreni e autoarticolati di massa superiore a 20 tonnellate, la riforma ammette ora la guida previo rinnovo annuale presso la commissione medica locale. In —— ©Riproduzione riservata —— ■

materia di trasporto di persone, avvero per gli sessantacinquenni muniti di patente D la riforma è stata particolarmente generosa elevando a otto anni la possibilità di condurre.

Per questo motivo si è reso opportuno prevedere anche la possibilità di rimettere in circolazione i conducenti rilassati che hanno perso la patente D da non più di tre anni. Previo rilascio di una attestazione annuale della commissione medico locale dunque potranno tornare a pilotare autobus e mezzi per il trasporto persone. Qualora il provvedimento di riclassificazione sia stato emesso da più di tre anni, l'ufficio della motorizzazione può comunque procedere al rilascio di una

nuova patente D, con contestuale revisione della licenza di guida. Attenzione infine ai conducenti più anziani, attorno agli ottanta anni. Per condurre ciclomotori e veicoli per i quali è necessaria la patente A, B, C ed E ser-

virà subito una verifica medica collegiale. Per i soggetti con più di settantasette anni, prosegue il decreto, il rinnovo medico ordinario scadrà sempre al compimento dell'ottantesimo compleanno. In caso di idoneità dichiarata dalla commisne medica locale la scadenza

810potrà essere prorogata al massimo fino a ottantadue anni. In buona sostanza con questo decreto si vuole evitare che nelle more del provvedimento applicativo gli anziani possano continuare a circolare con una semplice visita medica, senza una adeguata visita medica collegiale.